



Dispositivo pubblicato in udienza

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
4° Sezione Lavoro

nella persona dei Magistrati:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Alessandro Nunziata    | Presidente rel. |
| Alessandra Trementozzi | Consigliere     |
| Michele Forziati       | Consigliere     |

all' udienza del 12-4-2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 2° grado iscritta al n.933-20 RGAC, vertente

TRA

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Tomaselli

appellante

E

Angelini Simona, rappresentata e difesa dall' avv. Alessia Diorio  
appellato

dando lettura del seguente

dispositivo

in parziale riforma dell' impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:  
rigetta integralmente l' opposizione proposta in primo grado dall' odierno appellato avverso l' **avviso di addebito n.397 2018 0033012788 000**, emesso a suo carico;  
dichiara compensate le spese del grado.

Roma, 12-4-2021

Il Presidente  
Alessandro Nunziata

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long, sweeping underline.

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 25-2-2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.

Con ricorso, depositato in data 7.3.2019 e regolarmente notificato, Angelini Simona proponeva **opposizione** avverso **avviso di addebito n.397 2018 0033012788 000**, consegnato il 31.1.2019, riguardante contributi INPS dovuti alla Gestione separata quale libero professionista; eccepiva la prescrizione e l'illegittimità delle sanzioni, oltre che la violazione dell'art.21septies legge 241/90 e dell'art.24 e dell'art.97 Cost.; chiedeva quindi, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione, e, nel merito, ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione e dichiararsi l'illegittimità della pretesa.

L'Inps si costituiva eccependo che la prescrizione non poteva decorrere dal 2011 e che era intervenuto nelle more un valido atto interruttivo; chiedeva rigettarsi il ricorso.

A seguito di istruttoria documentale, depositate note, con la **sentenza impugnata** il Tribunale ha così statuito:

accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.397 2018 0033012788 000 e illegittima la pretesa e l'iscrizione per l'anno 2011; spese compensate.

**Lamenta la parte appellante** che erroneamente il primo giudice:

-1 ha ritenuto maturata la prescrizione fissando la decorrenza al termine ultimo di pagamento dei contributi oggetto di lite, dovuti dal contribuente personalmente in misura percentuale sui redditi prodotti e dichiarati nel relativo UNICO, laddove questi aveva ommesso di denunciare sull'apposito quadro della dichiarazione dei redditi i contributi dovuti, sicchè detta decorrenza andava riferita alla data della presentazione della stessa, essendo stato solo allora l'Istituto in condizione di conoscere l'esistenza del credito;

-2 non ha considerato che in tal modo si determinava di fatto una corrispondente riduzione del termine ordinario di prescrizione, fonte di disparità di trattamento lesiva dell'art.3, co.2, Cost., va Cost., in relazione anche agli artt.38 (per la privazione della tutela assicurativa degli iscritti alla Gestione separata conseguente ai contributi illegittimamente prescritti, in relazione alla mancanza di automaticità delle prestazioni della

Gestione stessa ed alla impossibilità di accreditare i contributi stessi, quand'anche tardivamente pagati) e 97 Cost. (per la illegittima impossibilità o ingiustificata maggior onerosità del buon andamento delle attività istituzionali della Gestione separata);

-3 non ha considerato che la dichiarazione dei redditi presentata dall'appellato aveva prodotto effetti ricognitivi rilevanti ex art. 2944 c.c. sul reddito professionale che ne costituiva base imponibile;

-4 non ha considerato che il professionista che nella dichiarazione UNICO omette la compilazione, non dichiarando i relativi proventi, del quadro 'RR' (o campo del quadro CM dedicato alla quantificazione dei contributi dovuti per i contribuenti minimi) adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462/ e art.10, d.lgs. n.241/1997) pone in essere una condotta tale da comportare, per l'ente previdenziale creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione, con conseguente sospensione, ex art.2941, n.8, c.c., del termine di prescrizione (Cass. sent. n.26269/2018; n.22072/2018; n.3584/2012; ord. n. 6677/2019 e n.7884/2019 e ancora, recentissimamente, Cass. ord. n.30605/2019);

-5 ha ommesso di decidere in ordine alla contestazione della richiesta relativa all'obbligo di sanzioni civili, ritenuta prevalente la più liquida ragione della prescrizione dei contributi, sicchè è necessario riproporre in questa sede l'infondatezza dell'eccezione, atteso che l'omessa spontanea iscrizione alla Gestione previdenziale obbligatoria concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva";

**L' appello è fondato nei termini di seguito esposti.**

Quanto al motivo sub.4), in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata è quinquennale (art.2 L.335-95) e decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass.27950-18, Cass.4329-19, Cass.1828-20, quest' ultima attinente proprio all' obbligo di libero professionista di iscrizione alla Gestione Separata).

L'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d' ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (v. Cass.19567-16).

*op*

Nel caso in esame, in maniera assorbente, la censura è stata ritualmente formulata dall' Inps nella comparsa di risposta depositata in primo grado, e non rilevata di ufficio, sicchè la Corte ben può, ed anzi deve, pronunciarsi al riguardo.

Nelle note depositate in primo grado, il contribuente ha allegato l' assenza di una sua qualsivoglia condotta dolosa e/o intenzionale, in quanto, se avesse voluto sottrarsi con dolo alla contribuzione INPS, non avrebbe presentato tout court la dichiarazione dei redditi che, invece, è stata regolarmente presentata, e comunque la contribuzione previdenziale avrebbe potuto essere dedotta dalla base imponibile. Nella memoria di costituzione in appello l' odierna parte appellata non ha interloquito sul punto.

Ne deriva che uil contribuente non ha mai specificamente contestato di avere omesso di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello). Tantomeno ha dato prova di avere effettuato tale compilazione, come avrebbe dovuto, mediante la produzione della relativa dichiarazione dei redditi (v. anzi produzione Inps in primo grado).

Secondo un recente orientamento di legittimità, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. Tale criterio, quindi, non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (v. Cass.5413-20, Cass.25593-19; "contra" Cass.6677-19).

L'occultamento del debito non rileva, quindi, se non crea un ostacolo insormontabile al suo accertamento.

Secondo altro orientamento di legittimità, in tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello) (Cass.6677-19).

La Corte condivide quest' ultimo orientamento nei termini di seguito esposti.

La norma civilistica prevede che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l' esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto; non

prevede, invece, che l'effetto dell'occultamento debba manifestarsi in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.

Al riguardo preme ricordare, in ordine alla mancata compilazione del quadro RR, che:

in presenza di denuncia dei redditi ai fini fiscali, l'Agenzia delle entrate provvede, ai sensi degli artt. 1 d.lgs. n. 462/1997 e 10 d.lgs. n. 241/1997, anche alla liquidazione e alla riscossione dei contributi previdenziali (ai sensi dell'art. 36-bis e dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973), tenendo allo scopo conto di quanto dichiarato dal contribuente nel cd. quadro RR;

tuttavia, l'Agenzia delle entrate, in caso di mancata compilazione del quadro RR, considera comunque corretto l'adempimento ai fini fiscali;

l' Inps, in questo caso, al fine di verificare l'eventuale omissione contributiva, deve controllare i dati reddituali denunciati dal contribuente, trasmessi dagli uffici finanziari in applicazione dell'art. 83, comma 1, DL n. 112/2008, come convertito;

il quadro RR costituisce, in assenza di iscrizione alla gestione separata da parte del professionista, l'unico documento che consente all' Inps di verificare la produzione, da parte del medesimo, di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, fonte dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva (in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto).

Ne consegue che ciò che rileva è l' assenza dei dati pertinenti al quadro RR, essendo irrilevante che la dichiarazione dei redditi sia stata o meno presentata; né rileva che da detta omissione al contribuente derivi o meno l' esclusione da un beneficio (detrazione della contribuzione dall' imponibile) in assenza di allegazione e prova quantomeno di una sua maggiore vantaggiosità rispetto al pagamento della contribuzione dovuta.

All' omissione di compilazione del quadro RR va aggiunto il comportamento processuale del contribuente, che, nel ricorso introduttivo di primo grado, seppure nella sola premessa, ha sostenuto che la pretesa dell' Inps era "illegittima sotto ogni profilo in quanto frutto dell' erronea interpretazione della normativa di riferimento" (v. pag.2) ed ha chiesto di dichiarare non dovuto il contributo preteso (v. conclusioni); il che riconduce *de plano* la perpetrata omissione di compilazione del quadro RR ad una libera scelta del debitore ed alla connessa, consapevole assunzione del rischio di tanto, escludendo in tal modo la scusabilità dell'inadempimento.

La complessiva situazione sopra delineata crea una presunzione "iuris tantum" di dolo, superabile quindi attraverso la prova contraria, fornendo elementi utili per escluderne la sussistenza. Ma il contribuente non ha superato la presunzione di cui sopra dimostrando l'assenza dell'intento fraudolento (sulla ripartizione

dell'onere probatorio in detti termini si vedano, tra le ultime, Cass. civ., sez. lav., sentenze n. 17119/2015 e n. 10427/2018).

In assenza di detta prova contraria, il termine prescrizionale è rimasto sospeso fino al momento della scoperta del dolo; momento da fissare, in mancanza di elementi in senso contrario, al 4-8-2017, data di emissione della nota Inps, in atti, nella quale si dà atto dell'accertamento di reddito non assoggettato a contribuzione obbligatoria.

Consegue che la prescrizione quinquennale non è a tutt'oggi maturata.

L'opposizione è per il resto caratterizzata da un determinante difetto di allegazione.

Nel rito del lavoro l'art. 414 nn. 3 e 4 cpc dispone che il ricorso introduttivo deve contenere, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda con le relative conclusioni. Per potersi ravvisare la nullità dell'atto non è sufficiente una omissione meramente formale dei suddetti elementi; è invece necessario che di essi sia impossibile l'individuazione attraverso l'"esame complessivo dell'atto".

Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta nel rispetto della suddetta disposizione, come sopra interpretata, atteso che sono stati indicati la tipologia di lavoro svolto (autonomo) e di contribuzione richiesta (Gestione separata) nonché l'avviso di addebito interessato ed il suo contenuto, ivi compreso l'importo richiesto dall'Inps.

Il difetto di allegazione risiede nell'assenza di specifica indicazione sia di alcuni fatti rilevanti - quali l'individuazione del lavoro autonomo svolto - sia, soprattutto, delle specifiche ragioni di diritto poste a fondamento della domanda, tali da dare giuridica rilevanza e qualificazione ai fatti addotti, avendo l'opponente soltanto addotto, nella premessa del ricorso introduttivo, un'"erronea interpretazione (da parte dell'Inps) della normativa di riferimento", senza illustrare quali fossero l'interpretazione invocata e la sua incidenza sulla fattispecie concreta.

Tale difetto di allegazione non consente al convenuto di proporre compiutamente le proprie difese. Né la carenza di allegazione può essere colmata dal giudice, ricorrendo all'esame dei documenti. Il giudice, infatti, soggetto terzo del processo, non può e non è tenuto a supplire alla mancata ottemperanza della parte all'onere di allegazione posto a suo carico.

Quanto al motivo sub.5), l'art. 116 L. 388-00, al comma 8 distingue (lett.a) il caso di "mancato o ritardato pagamento di contributi e premi, il cui ammontare, è rilevabile dalle denunce e/o



registrazioni obbligatorie" dal caso (lett.b) di "evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta i rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate". L' evasione contributiva riguarda dunque il caso di chi attua condotte dirette a nascondere all' ente previdenziale l' esatta conoscenza della realtà dei fatti.

L' omessa iscrizione all' INPS, ancorché i redditi da lavoro autonomo siano stati fiscalmente dichiarati, concretizza l' ipotesi di "evasione contributiva" di cui all' art.116 comma 8° lett.b), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett.a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui l' obbligato, pur avendo provveduto alla iscrizione, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l' omessa iscrizione configuri occultamento del rapporto e faccia presumere l' esistenza della volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi; conseguentemente, grava in questo caso sull' obbligato inadempiente l' onere di provare la mancanza dell' intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, la S.C. ha più volte affermato che la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva riguarda le sole ipotesi in cui il debitore, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, non paghi i contributi, mentre la più grave fattispecie dell'evasione contributiva si verifica se il credito contributivo riguarda periodi di contabilizzazione che rimangono ignoti all'INPS e sono così sottratti a ogni verifica; a tale ultimo riguardo la S.C. ha precisato che l'omessa o infedele denuncia da parte del debitore dei rapporti o delle retribuzioni ovvero di entrambi fa presumere l'esistenza della volontà di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, restando a carico del debitore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede (v. Cass.21250-14; Cass.21255-18, Cass.28966-11, Cass.21074-13).

Nel caso di specie, è pacifico in atti che il contribuente, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo non assoggettati al versamento della contribuzione obbligatoria, non ha né provveduto all'iscrizione alla Gestione Separata né compilato il quadro RR nella dichiarazione annuale dei redditi del 2011, relativo ai redditi sottoposti a contribuzione INPS.

Il che riconduce la fattispecie concreta in quella dell'evasione contributiva, non essendo stato messo l'Istituto previdenziale nella condizione d'individuare immediatamente i contributi dovuti e non pagati, con presunzione di volontarietà dell'inadempimento del debitore.

Né il contribuente ha superato la presunzione, di cui sopra, dimostrando l'assenza del predetto intento (sulla ripartizione dell'onere probatorio in questi termini v., ex aliis, Cass. sent. n. 17119/2015, sent. n. 10427/2018).



Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma dell' impugnata sentenza, l' opposizione proposta in primo grado va integralmente rigettata, ivi compreso il capo inerente alla richiesta di cancellazione dalla Gestione separata. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.

La sussistenza di contrasti in ordine all' applicazione dell' art.2941 n.8 cc anche in sede di legittimità giustifica la declaratoria di compensazione delle spese del grado e la conferma della compensazione già disposta dal primo giudice.

P.Q.M.

decide come da dispositivo in atti.

Roma, 12-4-2021

Il Presidente est.  
Alessandro Nunziata

*Alessandro Nunziata*

IL FUNZIONARIO UFFICIALE  
dott.ssa Maria Marino

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| CORTE DI CASSAZIONE      |             |
| Sezione I                |             |
| DEPOSITO                 |             |
| Oggi                     | 15 APR 2021 |
| IL FUNZIONARIO UFFICIALE |             |
| D.ssa Maria Marino       |             |

